



Copia

COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. CECCATO GIORDANA - Vice Sindaco	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	No
4. GREGGIO PAOLA - Consigliere	Sì
5. VETTORAZZO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
6. DI LANZO DINO - Consigliere	Sì
7. BUSCAGLIA FLAVIO - Consigliere	Sì
8. CANEDOLI MATTIA - Consigliere	Sì
9. BARBIRATO PAOLO - Consigliere	Sì
10. MOSCA MARCELLO - Consigliere	No
11.	
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 2	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CELLOCCO CORRADO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa in videoconferenza il consigliere CANEDOLI Mattia ai sensi del regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune di Verrone in modalità telematica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.05.2022;

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in merito al potere regolamentare del Comune in materia di tributi comunali:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- i Regolamenti relativi alle entrate tributarie del proprio Comune contengono disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021, convertito con modificazioni in Legge 15/2022, e come modificato dall'art. 43 comma 11 del DL n.50 del 17 maggio 2022 prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le seguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

Visto:

- il D.M. 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali;

- l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le disposizioni introdotte da ARERA in merito alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

Visto, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

Considerato che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili dal 1 gennaio 2021, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

Considerato che, in materia di TARI, ulteriori cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*», che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2023 ed in relazione al quale il Comune in questa stessa seduta ha provveduto a modificare il proprio regolamento TARI;

Richiamate:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo regolatorio 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;
- la deliberazione 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n. 2 del 04.11.2021, avente ad oggetto «*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/3032/R/rif (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26.10.2021 ad oggetto «*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18.01.2022 avente ad oggetto «*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22.02.2022 avente ad oggetto «*Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com*»;

Dato atto che con la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, ed in particolare:

- ha confermato l'impostazione generale data con il sistema MTR del primo periodo regolatorio, di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio, di ampliamento del perimetro gestionale individuati dall'Ente Territorialmente competente;
- ha introdotto particolari novità al fine di:
 - a) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - b) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs 116/2020;
- ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

- ha previsto un aggiornamento ordinario biennale secondo modalità e criteri che saranno individuati con successivo provvedimento;
- ha previsto una eventuale revisione straordinaria infra periodo, qualora ciò sia ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie;
- non ha più previsto la rimodulazione della quota variabile, la quale con il metodo del periodo precedente MTR1 non poteva variare rispetto all'anno precedente se non entro certi limiti, mentre ora con il metodo MTR2 può variare in maniera libera;

Dato atto che con la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”:

- a) piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1;
- b) schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario per il periodo 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal gestore, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione di tale piano economico finanziario entro 30 giorni dall'adozione. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7 comma 8 della delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

Tenuto conto che in Regione Piemonte le funzioni di Ente territorialmente competente, come previsto da ARERA, sono svolte dalla Conferenza d'ambito regionale, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 10 della L.R. 1/2018 come modificata dalla L.R. 4/2021, e che pertanto la competenza relativamente alla validazione del PEF MTR2 è della Conferenza d'ambito Regionale;

Considerato che:

- la Conferenza d'ambito Regionale prevista dall'art. 10 della L.R. 1/2018 ad oggi non è ancora stata istituita e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente restano in capo ai Consorzi di area vasta che nel territorio in cui opera il Comune di Verrone è rappresentato da CO.S.R.A.B;
- la gestione dei rifiuti nei Comuni appartenenti al COSRAB è effettuata mediante affidamento in house alla ditta SEAB SPA ed i rifiuti residui raccolti sono conferiti presso il Polo Tecnologico di Cavaglià la cui gestione è affidata in concessione alla Ditta “A.S.R.A.B. S.p.A.”, società a capitale misto, gestore in privativa delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino provinciale biellese, individuata mediante gara ad evidenza pubblica, la cui attività è disciplinata da apposita convenzione stipulata dal Consorzio CO.S.R.A.B. con la predetta Ditta;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n.23 del 30 giugno 2021 ad oggetto “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2021 di approvazione del Regolamento comunale di applicazione del Tributo sui rifiuti – TARI e s.m.i, come inoltre modificato in questa stessa seduta con delibera precedente;

Visto che con delibera dell'Assemblea del Consorzio n.6 del 27/04/2022 il CO.S.R.A.B, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato e validato i PEF per gli anni 2022-2023-2024-2025 redatti secondo il sistema MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/r/rif e la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 per i Comuni appartenenti al CO.S.R.A.B, definendo per ciascun Comune l'ambito tariffario di riferimento, con allegata la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 del MTR-2 e della dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 del MTR-2;

Dato atto che il CO.S.R.A.B, in qualità di Ente territorialmente competente, ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/r/rif, nella determinazione del PEF sopra richiamato ha competenza in merito a determinati parametri quali ad esempio il coefficiente di recupero produttività (Xa), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità (QLa), il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale (PGa), il coefficiente per decreto legislativo n. 116/2020 (C116);

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.15 del 31.05.2022 con la quale questa Amministrazione:

- ha preso atto del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 del Comune di Verrone (Allegato 1 al MTR-2), allegato A della presente delibera, come approvato e validato dal CO.S.R.A.B in data 27.04.2022 con delibera n.6 ad oggetto "APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTR-2 – PERIODO REGOLATORIO 2022-2025";
- ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2022;

Dato atto che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 del Comune di Verrone, approvato e validato dal CO.S.A.R.A.B con delibera dell'Assemblea del Consorzio n. 6 del 27/04/2022 e del quale questo Ente ha preso atto con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022, prevede per l'anno 2023 un'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita pari ad € 158.332,00, il cui dettaglio è contenuto nei documenti agli atti di questo Comune di cui lo scrivente organo ha preso visione ed ai quali si rimanda (Allegato 1 al MTR-2, relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 del MTR-2 e dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 del MTR-2), di cui € 127.652,00 parte variabile, € 30.680,00 parte fissa ed € 821,00 quali "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021" da sottrarre alla parte variabile, derivante dall'applicazione al totale delle entrate tariffarie da PEF 2022 pari ad € 152.830,00 il Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe pari al 3,6%;

Considerato che il PEF 2022-2025 (Allegato 1 al MTR-2) del Comune di Verrone, come approvato e validato dall'Ente territorialmente competente, riporta per l'anno 2023 un costo complessivo calcolato secondo il sistema MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/r/rif e alla determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, di € 161.690,00, che risulta pertanto superiore alle entrate massime tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita indicate al paragrafo precedente, in quanto i costi ivi indicati prescindono dai costi del servizio applicati al Comune dall'Ente gestore del servizio (SEAB SPA) in ragione del contratto Rep 196 in essere con l'ETC (COSRAB) del servizio di igiene urbana per il periodo 2018/2024;

Visti:

- la comunicazione pervenuta al prot. dell'Ente n. 5159 il 27.10.2022 in merito ai costi previsti per l'anno 2023 riferiti alla gestione della discarica di Masserano;
- il preventivo dei costi per il servizio di igiene urbana per l'anno 2023, pervenuto in data 12 dicembre 2022 prot. 5960, predisposto sulla base del contratto sopra richiamato;

Dato atto che a seguito di nota dell'Ente territorialmente competente, consorzio COSRAB, pervenuta in data 10.01.2023 al prot. 63, relativa a richiesta di segnalazione di eventuale necessità di revisione infra periodo del PEF 2022/2025 per l'anno 2023, questo Ente con PEC prot. 749 del 20.02.2023 aveva segnalato l'impossibilità di procedere ad una valutazione puntuale dei costi per l'anno 2023 essendo sconosciuti a tale data i dati economici fondamentali relativi alle tariffe per lo smaltimento del

rifiuto urbano residuo, ingombranti e spazzamento, e pertanto richiedeva all'Ente medesimo la possibilità di valutare congiuntamente l'eventuale revisione infra periodo non appena tali dati fossero stati resi disponibili;

Considerato che il Consorzio COSRAB non ha dato riscontro alla richiesta formulata da questo Ente con PEC prot. 749/2023, ed in data 27 marzo 2023 con delibera dell'Assemblea n. 2 ha approvato le tariffe di smaltimento del rifiuto urbano residuo, ingombranti e spazzamento con decorrenza 01.01.2023;

Valutati pertanto i costi relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e spazzamento per l'anno 2023, di cui alla deliberazione del CO.S.R.A.B n. 2 del 27.03.2023;

Dato atto che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Verificato che, in via previsionale, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2023 del Comune di Verrone, e quindi il rispetto del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, viene assicurato con un'entrata tariffaria pari ad € 155.983,00, di cui € 126.415,00 parte variabile, € 30.389,00 parte fissa ed € 821,00 quali "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021" da sottrarre alla parte variabile, entrata che rispetta il limite massimo di crescita previsto per l'anno 2023 dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal CO.S.R.A.B con delibera dell'Assemblea del Consorzio n.6 del 27/04/2022 e del quale il questo Ente ha presto atto con delibera del Consiglio Comunale n.15 del 31.05.2022;

Richiamato l'articolo 1 comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 27 lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Esaminate le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31/12/2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali confermano la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza il richiamo alle risultanze dei fabbisogni standard operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. In tali linee guida viene inoltre osservato che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario;

Tenuto conto inoltre che le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un valore di riferimento obbligatorio ai fini degli articoli 4 e 5 del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2 per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite;

Vista inoltre la nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 “Costi del servizio rifiuti, considerazioni delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della L. 147/2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021 n. 363”;

Preso atto che il PEF 2022-2025 approvato e validato dal CO.S.R.A.B in data 27.04.2022 tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come previsto dal Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2;

Dato atto, come anche riportato nella delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022:

- di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da COSRAB e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;
- l'importo del PEF per il periodo regolatorio 2022-2025 è inferiore al risultato di detta elaborazione dei fabbisogni standard;

Ritenuto per quanto sopra, in ragione del Piano finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 per il Comune di Verrone (Allegato 1 al MTR-2 – allegato A della presente deliberazione), approvato e validato dal CO.S.R.A.B in data 27.04.2022 con delibera n. 6, in qualità di Ente territorialmente competente, e del quale questo Ente ha preso atto con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022, e conseguentemente determinare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 ai fini di garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021 *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente competente”*;

Considerato che il sistema MRT-2 non interviene sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, confermando pertanto l'applicazione della Legge 147/2013 nonché del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;

Considerato pertanto ai fini della determinazione delle tariffe quanto segue, in ragione della disciplina della TARI contenuta nell'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii:

- a) l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- c) la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- d) come disciplinato anche dal Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti sono previste:
 - n. 6 categorie per le utenze domestiche, in base al numero di occupanti, e n. 25 categorie per le utenze non domestiche, in base alla tipologia di attività svolta, e quindi classificandole in base alla potenzialità di produzione di rifiuti;

- che le tariffe sono composte da una quota fissa e da una quota variabile;
- che qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi sono ripartiti applicando il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($K_d(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa;
- ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e quindi al relativo uso, solo ove tale suddivisione non sia possibile, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area;

Dato atto che, non essendo variato il sistema di raccolta dei rifiuti né tantomeno essendo in possesso di dati più precisi in merito alla produzione di rifiuti da parte delle due macrocategorie di utenze, domestiche e non domestiche, come negli anni precedenti i costi fissi vengono ripartiti tra le due utenze in base al loro numero, ed i costi variabili vengono ripartiti tra le due utenze in base ad una stima dei rifiuti prodotti, stima effettuata per le utenze non domestiche moltiplicando il coefficiente k_d (coefficiente di produzione dei rifiuti a mq annuo) riferito alle varie categorie di attività per la superficie complessiva imponibile di ogni categoria, trovata pertanto la quantità presuntivamente attribuibile a tali utenze non domestiche, per differenza, è stata calcolata la quota riferibile alle utenze domestiche;

Valutato in ragione di quanto già stabilito negli anni precedenti di utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 i seguenti coefficienti previsti dal DPR 158/1999:

- a) per le utenze domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, K_a (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), K_b (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche);
- b) per le utenze non domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, K_c (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e K_d (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), con le uniche eccezioni di seguito specificate, giustificate da considerazioni ed opportune verifiche sul territorio e già valutate negli anni scorsi congiuntamente con il gestore del servizio:

- per le categorie "16-Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie" e "17- Bar, caffè, pasticceria", si è ritenuto opportuno ridurre i coefficienti K_c e K_d minimi previsti dal DPR 158/1999 del 50%, scelta giustificata dal fatto che gli scarti organici prodotti da tali utenze da anni sono oggetto di raccolta differenziata con conseguente trasporto all'impianto di compostaggio, così come vetro e lattine che vengono avviati al recupero, inoltre opportune verifiche sul territorio e l'esperienza maturata dal gestore del servizio in merito a questo sistema di raccolta ha portato l'ente gestore alla considerazione di una minor produzione di rifiuti da parte di queste utenze rispetto al sistema di raccolta non differenziata che si utilizzava nel periodo di elaborazione dei coefficienti previsti dal DPR 158/1999.

Si conferma inoltre come gli anni precedenti quanto di seguito riportato:

- categoria "22 Magazzini", non prevista dal DPR 158/1999 per i Comuni inferiori a 5000 abitanti, in ragione del fatto di non applicare una tariffa troppo elevata per tali superfici sulle quali, per le specifiche attività presenti sul territorio, non vengono prodotte significative quantità di rifiuti;

- è stata creata la categoria "23 Mense aziendali", non prevista dal DPR 158/1999 per i Comuni inferiori a 5000 abitanti, per quelle specifiche attività di grandi dimensioni presenti sul territorio nelle quali esiste una mensa di dimensioni superiori ai 100 mq. In questi casi il Comune svolge il servizio di raccolta domiciliare di vetro e lattine, che vengono avviati al recupero, e dell'organico, che viene conferito all'impianto di compostaggio;

- categoria "24 Circoli aziendali", per specifiche attività di grandi dimensioni presenti sul territorio nelle quali sono presenti specifici locali adibiti a circolo ricreativo per i dipendenti, senza somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorante). Per questo motivo si è ritenuto idoneo applicare i coefficienti k_c e k_d della categoria "21 -

Discoteche, night club”;

-categoria “25 - Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi” per specifiche attività presenti sul territorio dove si producono sia rifiuti costituiti da carta e cartone, imballaggi di plastica, frazione verde e scarti organici, per i quali è giustificata l'applicazione dei coefficienti della categoria “19 Plurilicenze alimentari e/o miste” anziché la categoria “10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli”;

Preso pertanto atto che questo Ente, come gli anni scorsi, ha dovuto utilizzare, per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, il criterio presuntivo descritto ai paragrafi precedenti in quanto il gestore del servizio non è ancora in grado di fornire dati puntuali per la corretta ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, compresi dati precisi circa le quantità prodotte dalle due macrocategorie di utenza, e che pertanto a fronte di tale calcolo risulta che la percentuale di costi fissi da imputare alle utenze domestiche è pari a 79,17% e quella da imputare alle utenze non domestiche è pari a 20,83% e che la percentuale di costi variabili da imputare alle utenze domestiche è pari a 43,63% e quella da imputare alle utenze non domestiche è pari a 56,37%;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 655 della Legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33 bis del DL n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008;

Di prendere atto che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, nonché del PEF 2022-2025 del Comune di Verrone del quale si è preso atto con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022 ed allegato alla presente (Allegato A), questa Amministrazione intende procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2023, di cui si allega il prospetto di calcolo (Allegato B);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dai competenti Responsabili dei Servizi interessati;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

D E L I B E R A

- 1) **di richiamare** ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) **di richiamare** la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022 con la quale questo Ente ha preso atto del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 del Comune di Verrone (Allegato 1 al MTR-2, allegato A della presente delibera), come approvato e validato dal CO.S.R.A.B in data 27.04.2022 con delibera n.6 ad oggetto “APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTR-2 – PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”;
- 3) **di stabilire**, per tutte le ragioni esplicitate in premessa ed ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che in via previsionale per l'anno 2023 viene garantita la copertura integrale dei costi del servizio dall'entrata di € 156.804,00, di cui € 126.415,00 parte variabile, € 30.389,00 parte fissa ed € 821,00 quali “Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021” da sottrarre alla parte variabile, la quale rispetta il limite massimo di crescita previsto per l'anno 2023 dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal COSRAB in data 27.04.2022 con delibera n. 6;

- 4) **di approvare**, per le motivazioni esplicitate in premessa, i coefficienti di produttività di seguito specificati:

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99-
2. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99,

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE COME STABILITE DALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO TARI

1. **PARTE FISSA:** si stabiliscono i seguenti coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99

Categoria e attività	Kc coefficiente potenziale
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67
3 Stabilimenti balneari	0,38
4 Esposizioni, autosaloni	0,30
5 Alberghi con ristorante	1,07
6 Alberghi senza ristorante	0,80
7 Case di cura e riposo	0,95
8 Uffici, agenzie	1,00
9 Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42
17 Bar, caffè, pasticceria	1,82
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03
21 Discoteche, night club	1,04
22 Magazzini	0,25
23 Mense aziendali	1,35

24	Circoli aziendali	1,04
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi animali e mangimi	1,54

2. **PARTE VARIABILE:** si stabiliscono i seguenti coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 4b del DPR 158/99

	Categoria e attività	Kd coefficiente potenziale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie	8,21
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,83
17	Bar, caffè, pasticceria	15,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86
21	Discoteche, night club	8,56
22	Magazzini	2,00
23	Mense aziendali	11,00
24	Circoli aziendali	8,56
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi animali e mangimi	12,59

- 5) **di determinare e approvare** per l'anno 2023 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI), come da prospetto di calcolo allegato B della presente delibera:

UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1	0,22785	47,00063
2	0,26583	109,66814
3	0,29295	141,00189
4	0,31465	172,33564
5	0,33635	227,16971
6 o più	0,35263	266,33690

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,04591	0,52218
2	Campeggi, distributori carburanti	0,09612	1,10663
3	Stabilimenti balneari	0,05451	0,62461
4	Esposizioni, autosaloni	0,04304	0,50210
5	Alberghi con ristorante	0,15350	1,76538
6	Alberghi senza ristorante	0,11477	1,31550
7	Case di cura e riposo	0,13629	1,57057
8	Uffici, agenzie	0,14346	1,64890
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,07890	0,90378
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,12481	1,42797
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,15350	1,76739
12	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,10329	1,18496
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,13198	1,51634
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,06169	0,70294
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,07890	0,90378
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,34717	3,98266
17	Bar, caffè, pasticceria	0,26110	3,01260
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,25249	2,89812
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,22093	2,52858
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,43468	4,99288
21	Discoteche, night club	0,14920	1,71919
22	Magazzini	0,03587	0,40168
23	Mense aziendali	0,19367	2,20924
24	Circoli aziendali	0,14920	1,71919
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi animali e mangimi	0,22093	2,52858

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, così come stabilito dall'art. 26 del Regolamento Comunale TARI.

- 6) **di dare atto** che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Biella, nella misura del 5%;
- 7) **di stabilire** che le tariffe approvate con il presente provvedimento, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021, convertito con modificazioni in Legge 15/2022, e come modificato dall'art. 43 comma 11 del DL n.50 del 17 maggio 2022 avranno efficacia dal 1 gennaio 2023;
- 8) **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne ulteriormente il termine di approvazione, unitamente al rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- 9) **di dare atto** che, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 8 voti favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CELLOCCO CORRADO